

**COMUNE DI PATRICA**  
**Provincia di Frosinone**

---

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

VERBALE N. 04 DEL 17.03.2016

---

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC – TARI.**

---

L'anno **duemilasedici** e questo giorno **diciassette** del mese **marzo** ore **18:40** e seguenti, nella sede dell'ex "Scuola Materna Capoluogo", per ristrutturazione del Palazzo Moretti, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **Straordinaria** convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti.

Fatto formale appello nominale risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
FIORDALISIO	LUCIO - SINDACO	x	
GATTI	ANGELO	x	
TRANI	UMBERTO	x	
DE ROCCHIS	TANIA	x	
PIGLIACELLI	ROBERTO	x	
SIMONI	FIGLIARELLA	x	
PALMEGIANI	ENRICO	x	
SAVONE	ANDREA	x	
BALDASSARRE	ANDREA		x
BATTAGLINI	SAMUEL	x	
BUFALINI	GIANLUCA	x	
BELLI	STEFANO		x
FUNARI	ANDREA	x	
Totale		11	02

---

- Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Sig. Pigliacelli Roberto, Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa Simona TANZI**.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio, Roberto Pigliacelli, introduce il primo punto regolarmente iscritto all'o.d.g. relativo alla modifica del Regolamento IUC-TARI e passa la parola Sindaco affinché provveda all'illustrazione.

Il Sindaco, Lucio Fiordalisio, sottolinea che l'Amministrazione intende procedere alla modifica degli artt. 22 e 23 del Regolamento IUC nella parte relativa alla TARI, introducendo delle agevolazioni sia per favorire le categorie sociali più svantaggiate che per favorire il rilancio del centro storico. Si tratta di un'azione coerente con le precedenti attività dell'Amministrazione, avviate in occasione dell'approvazione del precedente bilancio quando si è provveduto al ribasso delle tariffe TASI e IMU. La volontà amministrativa, prosegue il Sindaco, è quella di ridurre per quanto possibile la pressione fiscale gravante sui cittadini in un periodo storico caratterizzato da un'importante crisi che interessa tutte le famiglie e proprio in tale ottica si è proceduto altresì a consentire anche la rateizzare degli importi dovuti per i condoni edilizi. Con il documento portato oggi in discussione si provvederà ad approvare delle agevolazioni TARI per alcune categorie di soggetti. Anticipa, poi, che successivamente verranno anche previste quattro rate per il pagamento della TARI a partire da maggio, specificando che la competenza in ordine a tale disposizione spetta alla Giunta Comunale. Successivamente dà lettura delle modifiche apportate al Regolamento IUC. Si tratta di interventi di carattere "sociale/assistenziale" a beneficio di famiglie che presentano un basso reddito e la presenza di portatori di handicap. Le agevolazioni sono state introdotte anche per le utenze non domestiche (art. 23), con riferimento, in particolare, alle nuove attività commerciali che si insedieranno nel Centro Storico che beneficeranno delle stesse per i primi tre anni. Questa misura va inquadrata anche nell'ottica di una riqualificazione del Centro Storico che ad oggi presenta numerosi locali commerciali vuoti e/o sfitti.

Interviene il Consigliere Bufalini Gianluca, il quale si dichiara favorevole alle agevolazioni previste, sottolineando che trattasi di un trend inverso rispetto a quanto accaduto in materia nel corso delle precedenti annualità. Pur tuttavia, fa rilevare che i Comuni più virtuosi, quelli che arrivano anche all'80%, molti dei quali nel sud dell'Italia, hanno proceduto alla introduzione di agevolazioni non tanto di carattere sociale/assistenziale ma destinate ad incentivare i comportamenti virtuosi; auspica, pertanto, che si tratti di un punto di partenza al fine di arrivare a prevedere agevolazioni dirette all'incentivazione della raccolta differenziata, e suggerisce di puntare l'attenzione sull'incentivazione in sede di riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata.

Replica il Sindaco il quale condivide l'intervento del Consigliere Bufalini e anticipa che in sede di presentazione del nuovo servizio si procederà all'introduzione di queste misure.

Interviene il consigliere Enrico Palmegiani il quale fa presente che il contratto attualmente in essere ha limitato gli interventi dell'Amministrazione in tale materia.

Dopodiché non essendovi altre richieste di intervento,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione del Presidente e gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri.

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,



dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visto l'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che "i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali è stato differito al 30.04.2016;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 29.07.2015 di modifica del Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC);

Evidenziato che l'articolo 1 comma 660 della L. 147/2013 e s.m. e i. prevede la possibilità per il Comune di deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 (abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), fermo restando che la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Dato atto che l'articolo 22 – titolo IV – capitolo 4 TARI, del Regolamento IUC, non stabilisce e regola riduzioni ed agevolazioni facoltative per le utenze domestiche e che all'articolo 23 sono previste riduzioni esclusivamente destinate ad attività non stabilmente attive;

Evidenziato che:

- l'introduzione della TARI, a decorrere dal 2014, ha comportato l'utilizzo di una nuova metodologia di calcolo che, rispetto alla TARSU, è basata non più solo sulla metratura occupata ma anche sulla potenziale produzione di rifiuti secondo quanto stabilito dal metodo normalizzato previsto nel D.P.R. 158/1999;

- la TARI deve assicurare al Comune la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (articolo 1 comma 654 – L. 147/2013);

- i nuovi criteri hanno comportato un aumento della tassazione sui rifiuti rispetto al previgente regime di tassa rifiuti – TARSU;

Ritenuto opportuno, in considerazione del peculiare contesto economico-sociale, prevedere nel regolamento talune agevolazioni in favore delle utenze domestiche, e non domestiche al fine di garantire un alleggerimento della pressione fiscale a carico delle famiglie e favorire gli insediamenti di nuove attività commerciali e artigianali nel centro storico;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di modificare gli articoli 22 e 23 sostituendoli come di seguito indicato:

### Art. 22 - Riduzioni per le utenze domestiche

*1. Ai sensi del comma 660, art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m. e i., sono previste le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni:*

*a) Per le utenze domestiche, la tariffa si applica in misura ridotta per famiglie residenti, in relazione alle seguenti situazioni:*

- Riduzione del 50% del carico Tari annuo per utenti con ISEE valida per l'annualità di tassazione, non superiore a € 5.000,00, in regola con il pagamento tari dell'annualità precedente;*
- Riduzione del 30% del carico Tari annuo per utenti con ISEE valida per l'annualità di tassazione ricompresa tra € 5.000,01 ed € 10.000,00, in regola con il pagamento tari dell'annualità precedente;*
- Riduzione del 20% del carico Tari annuo per utenze domestiche occupate da nuclei familiari con presenza di uno o più portatori di handicap (così come risultante da certificazione rilasciata ai sensi della L. 104/1992) o da famiglie nelle quali sono presenti soggetti gravati da invalidità pari o superiore all'80%;*
- Riduzione del 15% del carico Tari annuo per utenze domestiche occupate da nuclei familiari con presenza di tre figli minori;*
- Riduzione del 25% del carico Tari annuo per utenze domestiche occupate da nuclei familiari con presenza di quattro o più figli minori.*

*2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*

*3. Le agevolazioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data di richiesta.*

*3.bis "norma transitoria" per l'anno 2016 (primo anno di applicazione) le domande di riduzione presentate entro il termine di pagamento fissato per la prima rata, sono valide con decorrenza 01.01.2016.*

*4. Il riconoscimento delle agevolazioni è per singoli anni d'imposta. Le relative istanze devono essere prodotte annualmente.*

**Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive e per nuovi insediamenti commerciali e artigianali**

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.*
- 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.*
- 3. Per le nuove attività commerciali e artigianali che si insediano nel Centro Storico, è prevista l'esenzione totale della tariffa per i primi tre anni di attività.*
- 4. Non rientrano nella definizione di "nuove attività" e quindi son escluse dall'esenzione, i subentri, le variazioni di denominazione o ragione sociale, le trasformazioni di società.*

Evidenziato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 comma 660 della L. 147/2013:

- che nel Bilancio di Previsione 2016 e nel Bilancio Pluriennale 2016/2018 saranno previste le risorse necessarie per il finanziamento delle suddette agevolazioni;

- che la copertura finanziaria delle suddette agevolazioni sarà garantita dalla fiscalità generale dell'ente, nelle more dell'approvazione del piano finanziario TARI;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs.18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la Legge 27/12/2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - **G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70** (legge di stabilità 2016);

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

Favorevoli: unanimità.

**DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche ed integrazioni al vigente "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale I.U.C." relativamente al Capitolo 4,

componente "TARI" (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) – titolo IV, come di seguito dettagliato:

### **Art. 22 - Riduzioni per le utenze domestiche**

*1. Ai sensi del comma 660, art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m. e i., sono previste le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni:*

*a) Per le utenze domestiche, la tariffa si applica in misura ridotta per famiglie residenti, in relazione alle seguenti situazioni:*

- Riduzione del 50% del carico Tari annuo per utenti con ISEE valida per l'annualità di tassazione, non superiore a € 5.000,00, in regola con il pagamento tari dell'annualità precedente;*
- Riduzione del 30% del carico Tari annuo per utenti con ISEE valida per l'annualità di tassazione ricompresa tra € 5.000,01 ed € 10.000,00, in regola con il pagamento tari dell'annualità precedente;*
- Riduzione del 20% del carico Tari annuo per utenze domestiche occupate da nuclei familiari con presenza di uno o più portatori di handicap (così come risultante da certificazione rilasciata ai sensi della L. 104/1992) o da famiglie nelle quali sono presenti soggetti gravati da invalidità pari o superiore all'80%;*
- Riduzione del 15% del carico Tari annuo per utenze domestiche occupate da nuclei familiari con presenza di tre figli minori;*
- Riduzione del 25% del carico Tari annuo per utenze domestiche occupate da nuclei familiari con presenza di quattro o più figli minori.*

*2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*

*3. Le agevolazioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data di richiesta.*

*3.bis "norma transitoria" per l'anno 2016 (primo anno di applicazione) le domande di riduzione presentate entro il termine di pagamento fissato per la prima rata, sono valide con decorrenza 01.01.2016.*

*4. Il riconoscimento delle agevolazioni è per singoli anni d'imposta. Le relative istanze devono essere prodotte annualmente.*

### **Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive e per nuovi insediamenti commerciali e artigianali**

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.*
- 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.*

3. *Per le nuove attività commerciali e artigianali che si insediano nel Centro Storico, è prevista l'esenzione totale della tariffa per i primi tre anni di attività.*
4. *Non rientrano nella definizione di "nuove attività" e quindi son escluse dall'esenzione, i subentri, le variazioni di denominazione o ragione sociale, le trasformazioni di società.*

3. Di dare atto che il Regolamento in argomento, come modificato ed integrato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2016;

4. Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 comma 660 della L. 147/2013 e s.m. e i.:

- che nel Bilancio di Previsione 2016 e nel Bilancio Pluriennale 2016/2018 saranno previste le risorse necessarie per il finanziamento delle suddette agevolazioni;

- che la copertura finanziaria delle suddette agevolazioni sarà garantita dalla fiscalità generale dell'ente, nelle more dell'approvazione del piano finanziario TARI;

5. Di dare atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

6. Di dare atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

7. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza dei successivi adempimenti.

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. C. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.



# COMUNE DI PATRICA

PROVINCIA DI FROSINONE

Dati identificativi della deliberazione posti dal Segretario Comunale al momento della adozione dell'atto

Delibera di C.C. n° 04 del 17.03.2016 ore 18:40  
Presenti:

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: IUC - COMPONENTE TARI (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI) - INTRODUZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - MODIFICHE AL REGOLAMENTO.**

Visto, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Rag. Maurs Angela Maria

Patrica, li 11 MAR. 2016

Visto, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Rag. Maurs Angela Maria

Visto, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**IL REVISORE DEI CONTI**

Dot. Valli Silvano

Patrica, li 11 MAR. 2016



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Sig. Roberto VIGLIACELLI



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Simona TANZI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 275 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio.

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica [www.comune.patrica.fr.it](http://www.comune.patrica.fr.it) – Sez. Albo Pretorio “On Line” il giorno 12 MAG. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Patrica, li 11 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Simona TANZI

---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Patrica, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Simona TANZI

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi  
dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Simona TANZI